

**SENTENZA DELLA CORTE****(Prima Sezione)****9 settembre 2004**

**nella causa C-292/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf): Meiland Azewijn BV contro Hauptzollamt Duisburg <sup>(1)</sup>**

**(«Accise — Oli minerali utilizzati per attività agricole — Direttiva 92/81/CEE — Art. 8 bis — Marcatura nello Stato membro di immissione in consumo — Divieto della marcatura nello Stato membro di utilizzazione — Direttiva 95/60/CE»)**

(2004/C 262/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-292/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) con ordinanza 6 agosto 2002, pervenuta il 13 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn BV contro Hauptzollamt Duisburg, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 8 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta agli Stati membri di assoggettare ad accisa l'olio minerale, con o senza marcatura, contenuto nel serbatoio normale di un autoveicolo commerciale, come una macchina agricola, ed utilizzato come carburante non solo per azionare il detto veicolo, ma anche per utilizzarlo ad altri fini, quali attività agricole, qualora il detto olio minerale sia stato legalmente immesso in consumo in un altro Stato membro.

2) Il divieto previsto dall'art. 8 bis, n. 1, della direttiva 92/81 modificata può essere fatto valere da un soggetto dinanzi al giudice nazionale per opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con tale divieto.

<sup>(1)</sup> GU C 261 del 26.10.2002.

**SENTENZA DELLA CORTE****(Grande Sezione)****7 settembre 2004**

**nella causa C-319/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): Petri Manninen <sup>(1)</sup>**

**(«Imposta sul reddito — Credito d'imposta sui dividendi versati da società finlandesi — Artt. 56 CE e 58 CE — Coerenza del regime fiscale»)**

(2004/C 262/07)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-319/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con ordinanza 10 settembre 2002, registrata presso la cancelleria della Corte il 12 settembre 2002, nel procedimento avviato da Petri Manninen, la Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 7 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa ai sensi della quale il diritto di una persona, che sia fiscalmente residente in uno Stato membro, al credito d'imposta sui dividendi versatigli da società per azioni sia escluso qualora queste ultime non abbiano sede in tale Stato.

<sup>(1)</sup> GU C 274 del 9.11.2002.